



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 21:00 in video conferenza: previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. La seduta si svolge in modalità videoconferenza a causa delle condizioni di eccezionalità dovuta all'emergenza Covid-19, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 25.11.2020 prot. n. 27869.

La pubblicità della seduta è garantita tramite ripresa streaming visibile sul sito ufficiale del Comune di Castellanza.

Sono intervenuti alla riunione:

NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
LETRURIA Lisa	Presidente	C	
BETTONI Giandomenico	Consigliere	C	
BORRONI Cristina	Consigliere	C	
CALDIROLI Irene	Consigliere	C	
CAPUTO Romeo	Consigliere	C	
CASTIGLIONI Flavio	Consigliere	C	
CATTANEO Marina	Consigliere	C	
CERINI Mirella	Sindaco	C	
COLOMBO Marinella	Consigliere		N
COLOMBO Paolo	Consigliere		N
CROCI Luigi	Consigliere	C	
MANELLI Giovanni	Consigliere		N
OLGIATI Rosangela	Consigliere	C	
PALAZZO Michele	Consigliere	C	
PARIANI Mario	Consigliere	C	
SORAGNI Angelo	Consigliere	C	
VIALETTO Giuliano	Consigliere	C	

Totale Presenti: **14** Totali Assenti: **3**

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza il Presidente, Lisa LETRURIA. Assiste il Segretario Generale Dott. Claudio MICHELONE.

Risultano altresì **presenti** gli assessori esterni: Claudio Caldiroli, Maria Luisa Gianì.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 – CONFERMA ALIQUOTE

Il presidente dà la parola all'assessore Giani che illustra il provvedimento.

Segue dibattito (omissis).

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 738, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (Tari) e, nel contempo istituisce la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) ridisciplinata dai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, comma 780, della Legge n. 160 del 2019 dispone opportunamente l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.09.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2020 con la quale si approvavano le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2020;

Considerato che l'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito I.M.U. un importo previsto pari ad Euro 2.915.000,00.=-;

Considerato quindi necessario prendere a riferimento le aliquote approvate ai fini I.M.U. nell'anno 2020 e opportuno approvare le aliquote indicate nell'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria;

I consiglieri Caputo e Palazzo dichiarano di non partecipare alla votazione.

Presenti n. 14.

Votanti n. 12.

Con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 1 (Soragni), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria – I.M.U. - per l'anno 2021 come indicato nel prospetto Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
4. di dichiarare la presente deliberazione, (i consiglieri Caputo e Palazzo dichiarano di non partecipare alla votazione - Presenti n. 14 - Votanti n. 12), con voti favorevoli n. 11 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Cattaneo, Croci, Letruria, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini) e astenuti n. 1 (Soragni), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 24/02/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lisa LETRURIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio MICELONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 15.02.2021

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 15.02.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 24/02/2021

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, martedì 30 marzo 2021

IL VICESEGRETARIO

Maria Beatrice COLOMBA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Aliquote IMU 2021	
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 *	ESENTE
L'abitazione principale e pertinenze della stessa, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*	6,00 per mille Detrazione € 200,00
L'unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze* concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) e in linea collaterale sino al secondo grado (fratelli e sorelle) che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. L'unità immobiliare e relative pertinenze*, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato, con atto registrato, ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.	8,60 per mille
IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE "A" Con esclusione - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale - degli immobili di categoria A/10 (a cui si applica l'aliquota del 9,00 per mille) - delle unità immobiliare ad uso abitativo comprese le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti o in comodato con atto registrato (vedi sopra - a cui si applica l'aliquota ridotta pari al 8,60 per mille)	10,60 per mille
IMMOBILI COMPRESI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/06 Con esclusione - delle pertinenze delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale - delle pertinenze delle unità immobiliare ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti o in comodato con atto registrato (vedi sopra - a cui si applica l'aliquota ridotta pari al 8,60 per mille)	10,60 per mille
AREE FABBRICABILI	10,60 per mille
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/94)	1,00 per mille
LE UNITÀ IMMOBILIARI COMPRESI NELLA CATEGORIA D/1 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (a cui si applica l'aliquota del 1,00 per mille)	9,60 per mille
LE UNITÀ IMMOBILIARI COMPRESI NELLA CATEGORIA D/4 – D/5 – D/8 con esclusione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (a cui si applica l'aliquota del 1,00 per mille)	10,60 per mille
IMMOBILI NON RICOMPRESI NELLE CASISTICHE E CATEGORIE CATASTALI SOPRAINDICATE	9,00 per mille
*Definizione: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale	